

# CGIL VICENZA

CGIL

Giugno 2014

## La PENALIZZAZIONE delle pensioni ANTICIPATE: facciamo chiarezza

# PENALIZZAZIONE

- *Ma è vero che le giornate di assenza dal lavoro non valgono per la pensione?*
- *Ho sentito dire che le assenze per i "permessi legge n.104/92" (assistenza a familiari portatori di handicap) non sono utili per andare in pensione ...*
- *.. e la contribuzione per astensione facoltativa per maternità ... mi dicono che non vale più ...??*

Queste ed altre sono le domande che si pongono molte lavoratrici e lavoratori in queste settimane ... e non tutti ricevono risposte adeguate: proviamo a fare chiarezza.

### Pensione anticipata

La *manovra Salva-Italia* (Legge. n. 214/2011) all'art. 24/10° comma, ha stabilito che **"nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto a un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; percentuale, questa, che è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai primi due anni"**.

Per essere più precisi la riduzione /



penalizzazione avrà effetto per la:

- ✓ quota maturata al 31/12/2011 per coloro che erano in possesso di **più di 18 anni** di contribuzione al 31.12.1995;
- ✓ quota maturata al 31.12.1995 per gli assicurati con **meno di 18 anni** di contribuzione alla data predetta (31.12.1995).

### Esempio:

*lavoratore nato a gennaio 1956 che va in pensione ad agosto del 2014 con una età di 58 anni e 6 mesi (3 anni e 6 mesi prima del compimento dei 62 anni di età); l'importo della pensione determinato sull'anzianità contributiva maturata entro il 31.12.2011 subirà una riduzione calcolata nel modo seguente:*

- ✓ per i primi due anni mancanti ai 62 =  $1\% \times 2 = 2\%$ ;

- ✓ per l'ulteriore anno mancante =  $2\% \times 1 = 2\%$ ;
- ✓ per le frazioni di anno (6 mesi) =  $2\% \times 6/12 = 1\%$ .

L'importo del trattamento di pensione maturato sulla base della contribuzione accreditata fino al 2011 verrà quindi **ridotto del 5%** ( $2\%+2\%+1\%$ ).

Nel merito esiste una **deroga** alla predetta "penalizzazione": l'art. 6/2° comma-quater, del D.L. n. 216/2011 (modificato in Legge n. 14/2012) ha previsto che le suddette disposizioni non trovino applicazione nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata **entro il 31 dicembre 2017**, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista derivi **esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo** i periodi:

- ✓ di astensione obbligatoria per maternità,
- ✓ per l'assolvimento degli obblighi di leva,
- ✓ per infortunio,
- ✓ per malattia,
- ✓ di cassa integrazione guadagni **ordinaria** (CIGO),
- ✓ di contribuzione da riscatto laddove si riferisca a "**riscatto di periodi di lavoro / servizio per i quali sia stata omessa la relativa contribuzione**".

La norma è stata successivamente integrata dalla Legge n. 125/2013 e dalla Legge n. 147/2013, **includendo** nei periodi utili per non incappare nella riduzione della pensione anticipata anche i periodi di assenza per:

- ✓ donazione di sangue e di emocomponenti,
- ✓ congedi parentali di maternità e paternità,
- ✓ congedi e permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge

5 febbraio 1992, n. 104.

### **Vediamo di comprendere meglio**

**Legge n. 125/2013** - i periodi utili per evitare la penalizzazione sono:

- ✓ le giornate di riposo fruito dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti come previsto dall'articolo 8/1°c., legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- ✓ i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal T.U. di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ... laddove ...

- per "**congedo di maternità**" si intende il periodo di **astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio**. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice della gestione privata percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione.

- Per "**congedo di paternità**" si intende il periodo di astensione dal lavoro del lavoratore in presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, o nel caso di adozione e affidamento in alternativa alla madre, lavoratrice dipendente, che vi rinuncia in favore del padre;

- per "**congedo parentale**" l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore (artt. 32, e 36 dD.Lgs 151/2001).

**Dette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della norma**

*(Considerato che le disposizioni di che trattasi sono in vigore dal 31 ottobre 2013 la decorrenza del 1°*



### **PERMESSI & PART TIME**

I permessi, diversi da quelli esplicitamente salvaguardati dalla norma, e fruibili sia a giornate che ad ore, ai fini delle eventuali penalizzazioni, vanno considerati solamente quando danno luogo all'assenza per l'intera giornata e non anche quando vengono fruiti dal dipendente ad ore, salvo che le ore di permesso non esauriscano il contingente di debito orario giornaliero.

I periodi di part-time orizzontale costituiscono "prestazione effettiva di lavoro", giacché fruibili ad ore; viceversa, i periodi di part-time verticale, poiché danno luogo ad assenze che investono l'intera giornata, si configurano come "mancata prestazione effettiva di lavoro" e quindi soggetti a decurtazione percentuale



novembre 2013 si applica anche per le pensioni anticipate nel regime misto, a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista per il trattamento pensionistico la decorrenza inframensile, es: ex Inpdap).

**Legge di Stabilità 2014** - I periodi cui fa riferimento la *Legge di Stabilità 2014* (art. 1/493° comma della L. n. 147/2013) sono:

✓ i tre giorni di permesso mensile (frazionabili anche in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità.

Al riguardo, si specifica che per “**permessi mensili**” si intendono le giornate di assenza fruiti dal disabile grave o da un suo familiare aventi come scopo la cura e l’assistenza della persona con disabilità grave.

Per “**prolungamento del congedo parentale**” si intende la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello

stesso.

✓ I periodi di **prolungamento del congedo parentale** fruiti entro l’ottavo anno di vita del bambino.

Per “**prolungamento del congedo parentale**” si intende la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso.

Dette disposizioni esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto **a decorrere dal 1° febbraio 2014** a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei relativi requisiti.

Relativamente alle pensioni anticipate nel regime misto a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista la decorrenza inframensile (es: ex Inpdap) la **decorrenza è il 2 gennaio 2014**.

### PRECISAZIONI



La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 25/11/2013 prot. DFP 0054105 P-4.17.1.7.5, ha inteso come “**prestazione effettiva di lavoro**” l’insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati dalla norma.

Relativamente alle pensioni anticipate nel regime misto a carico delle gestioni previdenziali nelle quali è prevista la decorrenza inframensile (es: ex Inpdap) la **decorrenza è il 2 gennaio 2014**.

A questi devono essere aggiunte **le ferie**, in quanto istituito a fruizione obbligatoria per il lavoratore. La

Pensione  
**ANTICIPATA**  
nel sistema  
misto

Per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici dipendenti, autonomi e parasubordinati					
Anno	Aumento speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva		Importo del trattamento*	
		Uomini (anni e mesi)	Donne (anni e mesi)	Intero	Ridotto
2012	--	42 e 1	41 e 1	Con età anagrafica alla decorrenza di almeno 62 anni	Se il pensionamento avviene prima dell’età di 62 anni la quota di pensione determinata sui contributi maturati prima di 2012 viene ridotta dell’1% per i primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62
2013	3	42 e 5	41 e 5		
2014-2015	--	42 e 6	41 e 6		
2016-2018	4	42 e 10	41 e 10		
2019-2020	4	43 e 2	42 e 2		
2021-2022	3	43 e 5	42 e 5		

\*ai lavoratori esclusi dai nuovi requisiti (diritto maturato nel 2011, derogati, donne optanti, ecc.) non si applicano le riduzioni.



Visita il nostro sito:  
[www.cgilvicenza.it](http://www.cgilvicenza.it)

senza  
**DIRITTI** senza  
non c'è  
**libertà**  
libertà non c'è  
**libertà**

fruizione delle ferie rappresenta quindi un'eccezione rispetto al principio enunciato.

A parere della menzionata Presidenza **"rimangono esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva utilizzato dalla norma in esame i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro** (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l'esistenza del rapporto lavorativo), **nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici.**

Sono **esclusi** - sempre dal concetto giuridico di prestazione effettiva di lavoro - tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati (come il **congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l'astensione dal lavoro per giorni di sciopero**, ecc.), che comunque risultano vevoli per il calcolo dell'anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione".

Sono **esclusi** i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici che si tramutano in "incrementi della posizione assicurativa.

Quindi le maggiorazioni dell'anzianità contributiva prevista a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all'amianto, ecc., **comportano l'applicazione della decurtazione** sulla pensione anticipata.



**PENSIONATI PENALIZZATI;  
che fare?**

**Riesame** - I soggetti interessati dalle norme in esame, titolari di pensione anticipata nel regime misto, liquidata con la riduzione dell'importo del trattamento pensionistico (eventualmente)

**Visita il ns sito:**

**<http://www.inca.it/>**



ridotto / penalizzato a causa della "non corretta applicazione delle norme così come illustrato, possono presentare **istanza per la rideterminazione della stessa.**

In tali casi l'INPS procederà alla depenalizzazione della pensione e i relativi arretrati maturati per le pensioni in essere, saranno posti in pagamento nei limiti della prescrizione ordinaria sempreché non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

### **PENSIONI AI SUPERSTITI**

Con riferimento alle pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione, (i titolari di pensione ai superstiti) possono presentare domanda di riesame.

Inps dovrà operare la depenalizzazione della pensione stessa qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in questione.

La depenalizzazione della pensione, ovviamente, potrà avere effetto dalle date precedentemente indicate.



**PATRONATO INCA-CGIL**

Legge 30 marzo 2001, n. 152

### **Recapiti telefonici:**

- \* **Vicenza: Via Maganza, n. 96 - 0444 56 48 44**
- \* **Alte/Mont. M. - 0444 49 01 33**
- \* **Arzignano - 0444 67 57 61**
- \* **Camisano V. - 0444 41 05 81**
- \* **Chiampo - 0444 62 51 60**
- \* **Dueville - 0444 360216**
- \* **Lonigo - 0444 83 08 53**
- \* **Noventa V. - 0444 78 71 03**
- \* **Recoaro T. - 0445 78 04 90**
- \* **Valdagno - 0445 40 23 18**
- \* **Bassano d. Gr. - 0424 52 91 54**
- \* **Schio - 0445 53 06 62**
- \* **Thiene - 0445 36 89 05**
- \* **Asiago - 0424 46 33 03**